



Regolamento di Istituto

aggiornato per l' a.s. 2023-2024

delibera Collegio Docenti n° 40 del 5 ottobre 2023

delibera del Consiglio d'Istituto n. 204 del 29 novembre 2023

Sommario

Sommario

Art.1 (Comunità scolastica)	4
Art.2 (Staff del D.S.)	4
Art.3(Frequenza degli studenti)	4
Art.4 (Rimborso spese e contributo)	4
Art.5 (Diritto di riunione degli studenti)	5
Art.6 (Rapporti scuola-famiglia)	5
Art.7 (Diritto di riunione dei genitori)	5
Art.8 (Attività di volontariato dei genitori)	5
Art.9 (Autonomia regolamentare degli OO.CC. vedi anche <i>“Regolamento Organi collegiali”</i>)	5
Art.10 (Convocazione OO.CC.)	5
Art.11 (Verbale OO.CC.)	5
Art.12 (Attività OO.CC.)	6
Art.13 (Convocazione C.I.)	6
Art. 14 (Ordine del giorno delle sedute C.I.)	6
Art.15 (Verbali e atti C.I.)	6
Art.16 (Discussioni in C.I.)	7
Art.17 (Consultazioni in C.I.)	7
Art.18 (Validità delle sedute C.I.)	7
Art.19 (Diritto di accesso dei consiglieri C.I.)	7
Art.20 (Vicepresidente C.I.)	7
Art. 21 (Giustificazione assenze, assenze ingiustificate e decadenza dei consiglieri)	7
Art.22 (Giunta esecutiva)	7
Art.23 (Dipartimenti disciplinari)	8
Art.24 (Consiglio di Classe)	8
Art.25 (Coordinatore del C.C.)	8
Art.26 (Assemblee)	8
Art.27 (Assemblea di classe dei genitori)	9
Art.28 (Assemblea d'Istituto dei genitori)	9
Art.29 (Comitato dei genitori)	9
Art.30 (Assemblea di classe degli studenti)	9
Art.31 (Assemblea d'Istituto degli studenti)	9
Art.32 (Comitato studentesco)	10
Art.33 Servizi amministrativi	10
Art.34 (Laboratori vedi anche <i>“Regolamento uso laboratori”</i>)	11

Art.35 (Palestra)	11
Art.36 (Servizio di riproduzione copie)	11
Art.37 (Regolamento di disciplina degli studenti)	11
Art.38 (Norme di comportamento)	12
Art.39 (Sanzioni disciplinari)	15
Art.40 (Attenuanti)	16
Art.41 (Procedura disciplinare a carico degli studenti)	17
Art.42 (Organo di Garanzia e impugnazioni)	17
Art.43 (Bullismo e Cyberbullismo)	21
Art.44 (Modificazioni e integrazioni del Regolamento)	24
Art. 45 (Viaggi di Istruzione e mobilità internazionale)	24
✓ All.1-Patto di corresponsabilità	24

Art.1 (Comunità scolastica)

Il Liceo Statale Ischia è la comunità scolastica costituita da studenti, docenti, personale non docente e genitori rappresentata legalmente dal dirigente scolastico (D.S.)

Art.2 (Staff del D.S.)

Lo staff di direzione è costituito dal D.S. e da tutti i docenti individuati dallo stesso a svolgere l'incarico di collaboratori, coadiutori e delegati.

Art.3(Frequenza degli studenti)

1. Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. L'orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore complessive di presenza da assicurare per la validità dell'anno sono stabiliti dagli ordinamenti.
2. Nell'orario annuale sono comprese le ore impegnate nelle attività didattiche previste dal PTOF, oggetto di verifica e valutazione formale in occasione degli scrutini. Sono, altresì, comprese le ore impegnate nelle attività, anche ad adesione individuale, debitamente documentate e approvate dagli OO.CC. (ad es. visite, viaggi, iniziative di accoglienza, continuità e orientamento, soggiorni studio, PCTO, propaganda elettorale e partecipazione organi elettivi). I periodi in cui gli studenti usufruiscono del servizio di scuola in ospedale o d'istruzione domiciliare sono da considerarsi a pieno titolo tempo scuola.
3. Deroghe al limite dei tre quarti di presenza sono previste per assenze documentate e continuative a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti.
4. Le assenze in deroga sono computate nella misura del 50% e devono essere documentate tempestivamente all'atto dell'assenza, inviando la certificazione a deroghe@liceoischia.edu.it.
5. Sono ammesse alla deroga le assenze per: gravi motivi di salute, terapie e cure programmate; partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese con lo Stato; particolari esigenze e gravi motivi di famiglia; le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente comunicate e adeguatamente documentate con richiesta formale al D.S., che ne giudicherà la validità prima di essere sottoposta al vaglio del consiglio di classe.
6. Al di fuori di tali deroghe ogni altra assenza (anche se giustificata) sarà detratta dall'orario annuale personalizzato.
7. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Art.4 (Rimborso spese e contributo)

1. Le famiglie hanno l'obbligo di rimborsare alla scuola le spese che necessariamente deve sostenere, per conto delle famiglie stesse, per la stipula dell'assicurazione individuale per gli infortuni, la RC degli studenti e i relativi servizi informatizzati.
2. La scuola offre servizi non indispensabili all'espletamento delle attività curricolari e non connesse all'obbligo scolastico, quali organizzazione e realizzazione di uscite, visite e viaggi, la cui spesa deve essere sostenuta da coloro che li richiedono.
3. Le famiglie aderiscono alle attività di ampliamento dell'offerta formativa con un

contributo volontario, che può essere destinato anche all'innovazione tecnologica e all'edilizia scolastica.

4. Con la sottoscrizione del patto di corresponsabilità educativa di questa scuola le famiglie s'impegnano a collaborare per il buon andamento e il regolare svolgimento del servizio scolastico, anche economicamente.

Art.5 (Diritto di riunione degli studenti)

Gli studenti hanno diritto di riunirsi e di svolgere nell'ambito della scuola tutte le attività previste dall'ordinamento.

Art.6 (Rapporti scuola-famiglia)

1. I rapporti scuola-famiglia si tengono in appositi incontri periodici secondo il piano annuale delle attività (PAA).
2. Oltre agli incontri periodici previsti dal PAA, i genitori possono incontrare i docenti chiedendo loro un appuntamento.
3. I rapporti scuola-famiglia sono, inoltre, assicurati dai docenti coordinatori dei consigli di classe, dai docenti responsabili di sede e dalla segreteria didattica.

Art.7 (Diritto di riunione dei genitori)

1. I genitori hanno il diritto di riunirsi e di usare, per attività o riunioni riguardanti i problemi scolastici, i locali dell'Istituto.
2. L'orario e le modalità delle riunioni vanno concordate, di volta in volta, con il D.S.
3. Le domande di riunione, complete delle indicazioni relative ai partecipanti e all'ordine del giorno dell'assemblea, sono comunicate al D.S. almeno cinque giorni prima della riunione.

Art.8 (Attività di volontariato dei genitori)

Le eventuali attività di volontariato, svolte dai genitori nell'ambito dei servizi offerti dalla scuola, vanno preventivamente concordate con il D.S. e sottoposte all'approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto.

Art.9 (Autonomia regolamentare degli OO.CC. vedi anche "Regolamento Organi collegiali")

Agli Organi Collegiali (OO.CC.) è riconosciuta autonomia regolamentare per quanto riguarda il proprio funzionamento interno, in conformità della normativa vigente.

Art.10 (Convocazione OO.CC.)

1. Gli OO.CC. vengono convocati tramite avviso contenente l'ordine del giorno notificato ai singoli componenti e pubblicato sul sito della scuola.
2. Pur potendo ciascun organo fissarsi proprie scadenze, vale per tutti la regola che l'avviso sia notificato almeno cinque giorni prima delle riunioni ordinarie e almeno due giorni prima delle riunioni straordinarie.
3. Dal momento in cui viene inviato l'avviso, in segreteria deve essere depositato ogni materiale cui l'ordine del giorno faccia riferimento, fatta eccezione per gli atti riguardanti le valutazioni dei singoli studenti, e i membri degli organi collegiali possono prenderne visione.

Art.11 (Verbale OO.CC.)

1. Di ogni riunione si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario che è approvato secondo le modalità che ciascun organo decide.
2. Il verbale viene inviato su GECODOC al DS ed è a disposizione di qualsiasi componente della scuola, salvo i casi di segretezza stabiliti dalla legge.

Art.12 (Attività OO.CC.)

1. Gli organi collegiali programmano la propria attività definendo, nei limiti del possibile, i propri piani e le proprie decisioni in modo complementare, soprattutto in ordine ad attività per le quali l'opera di un organo sia condizionata da quella degli altri.
2. A tal fine i presidenti dei vari organi programmano all'inizio dell'anno riunioni comuni, che possono essere svolte anche per commissioni.
3. Alle riunioni dei singoli organi può essere richiesta la partecipazione, senza diritto al voto, di componenti di altri organi per fornire informazioni, chiarimenti e risposte.

Art.13 (Convocazione C.I.)

1. Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente, sentita la Giunta esecutiva, ogni qualvolta sia necessario o ritenuto opportuno.
2. Il Consiglio deve essere convocato ogni volta che ne venga fatta richiesta dai 2/3 del Consiglio stesso, dalla Giunta, da un Consiglio di classe, dal Collegio dei docenti, dall'Assemblea degli studenti e da quella dei genitori.
3. La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare la data e l'ordine del giorno.
4. È facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste.
5. La convocazione comunque non può essere rinviata di più di dieci giorni oltre il termine indicato.
6. La convocazione del Consiglio d'Istituto deve essere notificata a cura della segreteria, redatta per iscritto, ai componenti il Consiglio, salvo caso d'urgenza, almeno 5 giorni prima, con l'indicazione dell'o.d.g.
7. In caso di urgenza il termine è ridotto a due giorni.

Art. 14 (Ordine del giorno delle sedute C.I.)

1. L'ordine del giorno delle convocazioni è formulato dal Presidente, sentita la Giunta. Deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai singoli consiglieri e dagli altri OO.CC.
2. Per discutere e votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio, adottata a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.
3. La proposta può essere illustrata brevemente solo dal proponente; è inoltre consentito a un altro membro del Consiglio di illustrare i motivi contrari alla votazione.

Art.15 (Verbali e atti C.I.)

1. Di ogni seduta a cura del Segretario è redatto un processo verbale che deve contenere l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che hanno partecipato e l'esito di eventuali votazioni.
2. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere inviato su GECODOC al DS entro cinque giorni dalla seduta: ciascun consigliere ha diritto di

- prenderne visione.
3. Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicati sul sito della scuola.
 4. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
 5. Chiunque, pagando il relativo rimborso spesa, può ottenere dalla segreteria della scuola copia degli atti pubblicati.

Art.16 (Discussioni in C.I.)

1. Possono prendere la parola durante le sedute esclusivamente i membri del Consiglio.
2. Il Consiglio con propria deliberazione può decidere, a titolo consultivo, di sentire gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola, con compiti medico-pedagogici e di orientamento, i rappresentanti dei consigli di classe, delle assemblee degli studenti e dei genitori, del personale non docente.
3. Il Consiglio può decidere di sentire, per determinati argomenti, anche esperti della materia.

Art.17 (Consultazioni in C.I.)

Il Consiglio prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri organi della scuola o assemblee unitarie di tutte le componenti della scuola.

Art.18 (Validità delle sedute C.I.)

1. Per la validità delle sedute del Consiglio d'Istituto è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.19 (Diritto di accesso dei consiglieri C.I.)

1. I membri del Consiglio possono, durante l'orario di servizio, accedere agli uffici di segreteria per avere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio.
2. Ogni membro del Consiglio può richiedere informazioni o spiegazioni sulla esecuzione da parte del D.S. delle deliberazioni validamente adottate.

Art.20 (Vicepresidente C.I.)

In caso di assenza e di impedimento del Presidente del Consiglio d'Istituto è sostituito dal Vicepresidente eletto sempre dalla componente genitori.

Art. 21 (Giustificazione assenze, assenze ingiustificate e decadenza dei consiglieri)

1. La giustificazione delle assenze al Consiglio avviene mediante comunicazione scritta con l'indicazione della motivazione inviata alla scuola e indirizzata al Presidente o al D.S.
2. I consiglieri decadono dopo tre assenze ingiustificate.
3. Il Consiglio accertate le assenze ingiustificate in occasione della terza, prende atto della decadenza e provvede alla surroga.

Art.22 (Giunta esecutiva)

1. La Giunta è convocata dal D.S. ogniqualvolta sia necessario o ritenuto opportuno,

con l'indicazione dell'o.d.g.

2. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata ai componenti la Giunta entro tre giorni prima della seduta. In caso di urgenza il termine di preavviso è di un giorno.

Art.23 (Dipartimenti disciplinari)

1. I Dipartimenti sono costituiti dai docenti che insegnano le stesse discipline o le discipline appartenenti alla stessa area.
2. Il D.S. delega a un docente del Dipartimento il coordinamento dei lavori del Dipartimento stesso. Tale delega è valida per l'intero anno scolastico.
3. Il Coordinatore di Dipartimento coordina le riunioni del dipartimento e le verbalizza; suddivide, ove lo ritenga necessario, il gruppo di lavoro dipartimentale in sottogruppi; è punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento (come mediatore delle istanze di ciascun docente), per i docenti neoassunti in ruolo e per i docenti a tempo determinato; è garante del funzionamento, della correttezza e trasparenza del dipartimento; cura la raccolta e l'archiviazione di eventuali materiali prodotti; procede alla raccolta di informazione sullo sviluppo della programmazione della disciplina o di classe; stende la relazione a consuntivo del dipartimento.

Art.24 (Consiglio di Classe)

1. Il Consiglio di Classe è presieduto dal D.S. che, in assenza, delega il docente collaboratore presente in Consiglio o, in assenza, il docente più anziano anagraficamente. Il docente coordinatore o, in assenza, altro docente svolge le funzioni di segretario.
2. Di ogni riunione deve essere redatto dal segretario regolare verbale, in apposito modello con l'indicazione dei presenti, degli argomenti trattati e del testo delle determinazioni assunte, delle proposte formulate e dei pareri votati. Il verbale deve essere sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario e inviato su GECODOC al DS entro il terzo giorno successivo alla riunione. Il registro dei verbali può essere consultato da tutti i docenti, e inoltre dagli studenti e dai genitori della classe che ne facciano richiesta.

Art.25 (Coordinatore del C.C.)

1. Il D.S. delega a un docente di classe il coordinamento del consiglio di classe. Tale delega è valida per l'intero anno scolastico.
2. Il Coordinatore del Consiglio di Classe si occupa della stesura della programmazione annuale della classe; tiene regolarmente informato il D.S. e i colleghi sul profitto e sul comportamento degli studenti, tramite frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio, e li informa sui fatti più significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi; è il punto di riferimento per tutti i problemi specifici del consiglio di classe; tiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei genitori e mantiene, in particolare, la corrispondenza con i genitori degli studenti in difficoltà; controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di frequenza irregolare e rendimento inadeguato.

Art.26 (Assemblee)

1. Per le assemblee di classe, di istituto e dei genitori sono a disposizione le aule

- dell'istituto, previa richiesta di autorizzazione al D.S.
2. Le assemblee non possono essere tenute sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.
 3. La convocazione deve essere effettuata mediante affissione al sito della scuola di apposito avviso, almeno cinque giorni prima della data della riunione.
 4. Per ogni assemblea i lavori sono verbalizzati e i verbali devono essere a disposizione in segreteria (inviati all'indirizzo mail scolastico appositamente predisposto e comunicato all'occorrenza). Ogni assemblea può darsi un proprio regolamento.

Art.27 (Assemblea di classe dei genitori)

L'assemblea dei genitori della classe è convocata su richiesta dei docenti del Consiglio di Classe o su richiesta scritta di 1/3 dei genitori della classe.

Art.28 (Assemblea d'Istituto dei genitori)

1. L'assemblea dei genitori d'istituto si riunisce ogniqualvolta lo richiede il presidente dell'assemblea, ove è eletto, oppure il 5% del totale dei genitori, oppure la maggioranza del comitato genitori, in orario non coincidente con quello delle lezioni, in locali messi a disposizione dall'istituto, secondo le modalità dettate dal regolamento di assemblea, di cui il Consiglio d'Istituto prende visione.
2. È possibile la convocazione per separate assemblee per i singoli indirizzi.
3. Il D.S. autorizza la convocazione.

Art.29 (Comitato dei genitori)

1. Il comitato dei genitori d'istituto è costituito dai rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe e nel Consiglio d'Istituto.
2. Nomina al proprio interno il coordinatore e viene convocato su iniziativa del coordinatore, di almeno dieci rappresentanti o su richiesta del Consiglio d'Istituto.
3. Nelle riunioni viene stilato il verbale dei pareri, delle proposte e delle richieste da trasmettere al Consiglio d'Istituto e agli altri OO.CC.
4. Il Consiglio d'Istituto può richiedere convocazione del comitato e delle assemblee degli studenti e dei genitori.

Art.30 (Assemblea di classe degli studenti)

1. L'assemblea di classe degli studenti si riunisce con preavviso di almeno cinque giorni, su richiesta di almeno il 25% dei suoi componenti.
2. L'assemblea di classe non può essere tenuta nei mesi di settembre e maggio-giugno.
3. Di ogni assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dai rappresentanti di classe, che viene inviato al D.S. ed è a disposizione in segreteria (inviati all'indirizzo mail scolastico appositamente predisposto e comunicato all'occorrenza).
4. I docenti in servizio nelle ore di lezione nelle quali si svolgono le assemblee restano presenti nell'aula o nelle immediate vicinanze; devono: svolgere le operazioni iniziali (accoglienza in aula, appello, firma del registro, ecc.); assicurare la vigilanza e il regolare svolgimento dei lavori dell'assemblea; riprendere le normali attività scolastiche nel caso di chiusura anticipata dei lavori assembleari.
5. Durante l'assemblea di classe i docenti possono essere presenti ai lavori.

Art.31 (Assemblea d'Istituto degli studenti)

1. Gli studenti hanno diritto all'assemblea d'istituto e alla sospensione delle lezioni negli orari di svolgimento della stessa.
2. L'assemblea d'Istituto degli studenti si riunisce con le modalità dettate dal

regolamento di assemblea, che gli studenti approvano nella prima assemblea, di cui il Consiglio d'Istituto prenderà visione.

3. L'assemblea, che non può essere tenuta in orario di lezione nel mese di settembre e negli ultimi 30 giorni di lezione, è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti. Data e ordine del giorno devono essere presentati cinque giorni prima al D. S., salvo casi eccezionali da valutarsi di volta in volta dal D.S.
4. I docenti in servizio nelle ore di lezione nelle quali si svolgono le assemblee devono: svolgere le operazioni iniziali (accoglienza gli studenti, appello, firma del registro, ecc.); assicurare la vigilanza e il regolare svolgimento dei lavori dell'assemblea; riprendere le normali attività scolastiche nel caso di chiusura anticipata dei lavori assembleari.
5. Durante l'assemblea il D.S. ha il diritto ad essere presente ai lavori.
6. Il D.S., d'intesa con i rappresentanti degli studenti, può disporre che le assemblee di classe e quella d'istituto si svolgano nella stessa giornata.
7. I rappresentanti degli studenti assumono a turno il ruolo di presidente dell'assemblea.
8. Il presidente ha il potere di sospendere in qualunque momento l'assemblea nei seguenti casi: vi siano meno del 10% di studenti; si esauriscono gli argomenti in discussione; l'interesse venga a mancare; si manifestino episodi di disordine.
9. Gli studenti presenti hanno l'obbligo di partecipare all'assemblea, devono assumere un comportamento responsabile e corretto, e rispettare l'ambiente che li ospita.
10. Gli studenti non possono allontanarsi dalla sede in cui si tiene l'assemblea, sono disciplinati dal servizio d'ordine organizzato dal comitato studentesco, che al termine dei turni verificherà lo stato dei luoghi ed eventualmente provvederà alla sua sistemazione.
11. In caso di andamento irregolare dei lavori il D.S. può sciogliere anticipatamente l'assemblea e, non potendo riprendere la normale attività didattica, disporre il recupero delle ore non utilizzate.
12. Durante l'assemblea anche i collaboratori scolastici prestano servizio presso la sede dell'assemblea per vigilare sugli studenti e provvedere al termine alla sistemazione della sede e dei relativi servizi.

Art.32 (Comitato studentesco)

1. Il comitato studentesco è costituito dai rappresentanti degli studenti eletti nei consigli di classe e nel Consiglio d'Istituto.
2. I rappresentanti degli studenti assumono a turno il ruolo di coordinatore del comitato.
3. È convocato su richiesta di almeno 10 rappresentanti o su richiesta del Consiglio d'Istituto.
4. Il Comitato può definire forme di autoregolamentazione per attività e iniziative che gli studenti intendono intraprendere.
5. Delle riunioni, da tenersi in orario pomeridiano, viene stilato un verbale delle proposte e delle richieste da trasmettere al D.S., al Consiglio d'Istituto o agli altri OO.CC (inviati all'indirizzo mail scolastico appositamente predisposto e comunicato all'occorrenza).

Art.33 Servizi amministrativi

1. Gli utenti usufruiscono dei servizi amministrativi attraverso lo sportello presente al 1° piano della sede di Ischia per motivi di sicurezza e di privacy.
2. Lo sportello è aperto al pubblico: almeno 3 giorni a settimana in orario antimeridiano per almeno 2 ore; almeno 1 giorno a settimana in orario pomeridiano per almeno 2 ore durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche.

3. L'accesso agli uffici è consentito solo alle persone convocate.
4. Durante l'apertura dello sportello al pubblico, gli uffici forniscono informazioni di carattere generale anche telefonicamente.

Art.34 (Laboratori vedi anche "Regolamento uso laboratori")

1. I laboratori sono accessibili agli studenti solo in presenza del docente su prenotazione o secondo l'orario predisposto.
2. Il docente, durante la permanenza della classe in laboratorio, è responsabile dell'integrità e del corretto uso della tecnologia, nonché del corretto comportamento della classe e in particolare curerà che: non si consumino cibi e bevande; non si sporchino i tavoli e non si buttino rifiuti a terra; venga rispettata l'ordinata disposizione delle attrezzature e dell'arredo.
3. Alla fine dell'attività, il docente dovrà verificare che le tecnologie siano state spente secondo la corretta procedura e che tutto il materiale didattico sia stato rimesso a posto.
4. I docenti che intendono usufruire dei laboratori per motivi didattici, senza classe, possono disporre sotto propria responsabilità quando non sono utilizzati dalle classi, previa autorizzazione del responsabile del laboratorio.
5. L'utilizzo di internet è consentito solo alle classi accompagnate dal docente per esclusivi motivi didattici.
6. E' vietato intervenire o modificare le impostazioni del software delle tecnologie o manomettere l'hardware.
7. La manutenzione delle tecnologie spetta esclusivamente ai responsabili del laboratorio e agli assistenti tecnici.

Art.35 (Palestra)

1. Le dotazioni e l'uso della palestra e degli ambienti destinati alle attività pratiche di scienze motorie e sportive sono affidati ai docenti di scienze motorie e sportive.
2. È compito di detti docenti vigilare sulla piena efficienza della palestra e degli altri ambienti destinati alle attività pratiche di scienze motorie e sportive e formulare richieste di nuove dotazioni.

Art.36 (Servizio di riproduzione copie)

1. Il servizio di riproduzione copie per uso didattico tramite fotocopiatrice è affidato esclusivamente al personale non docente (ATA), cui docenti e studenti devono rivolgersi per usufruirne.

Art.37 (Regolamento di disciplina degli studenti)

1. Per disciplina scolastica si intende il complesso delle norme che regolano il comportamento e le relazioni in ambito scolastico tra le componenti della comunità scolastica.
2. La disciplina ha come scopo la conservazione di un ambiente adeguato all'azione educativa e il suo mantenimento è, per larga parte, affidato agli stessi studenti, nella prospettiva dell'autodisciplina, che scaturisce dal senso di appartenenza alla

comunità, dall'interesse e dalla motivazione alla partecipazione consapevole al processo formativo che avviene nella scuola.

3. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Art.38 (Norme di comportamento)

1. Gli studenti devono entrare a scuola all'inizio della prima ora di lezione.
2. Prima non è ammesso l'ingresso alle sedi salvo nei casi di avverse condizioni meteorologiche.
3. Gli studenti che arrivano in ritardo fino a 10 minuti sono comunque ammessi nella classe previa giustificazione.
4. Oltre tale ritardo lo studente entra alla seconda ora.
5. Non è consentito l'ingresso oltre la seconda ora, se non dietro autorizzazione.
6. Tutti i ritardi sono annotati nel registro di classe con l'indicazione dell'ora e del nome dello studente ritardatario.
7. I ritardi devono essere giustificati per iscritto dal genitore il giorno successivo o al massimo entro il terzo giorno scolastico utilizzando il registro elettronico.
8. In mancanza di giustificazione o in caso di ritardata giustificazione si annota l'evento sul registro di classe come ammonimento scritto e sono avvertiti i genitori.
9. Sono tollerati due ritardi in un mese.
10. Nel caso di tre ritardi in un mese o di tre ammonimenti scritti lo studente incorrerà nella sanzione di cui all'art.39 comma 7.
11. Sarà cura del docente coordinatore convocare i genitori in caso di ritardi e/o assenze reiterati e di inadempienze.
12. L'uscita anticipata è consentita in base a richiesta scritta, per validi e comprovati motivi, solo se il genitore stesso, o persona da lui formalmente delegata, preleva il figlio. Tale uscita anticipata potrà avvenire solo al cambio d'ora eccetto casi di comprovate e serie motivazioni.
13. I genitori di studenti impegnati in attività sportive o in altre attività formative possono presentare al D.S. richiesta scritta che l'uscita anticipata in determinati giorni sia consentita al figlio, dichiarando che sono essi stessi o persona da loro delegata a prelevare il figlio o che il figlio è autorizzato a uscire autonomamente sollevando la scuola da ogni responsabilità.
14. Le uscite anticipate degli studenti minori sono autorizzate dai docenti responsabili di sede (vicepresidi) in presenza di un genitore o di persona da loro delegata a prelevarlo.
15. Per motivi di salute anche il docente di classe è delegato ad autorizzare l'uscita anticipata.
16. I docenti si riservano di comunicare ai genitori eventuali ricadute negative sul profitto, collegate alla perdita di ore di lezione, dovute a uscite anticipate.
17. Eccezionalmente, nei casi in cui non sia possibile assicurare la vigilanza degli studenti, il D.S. o un suo delegato può consentire il termine anticipato delle lezioni informando le famiglie anche attraverso gli stessi studenti che, in tal caso, sono autorizzati ad usare il telefono fisso della scuola o il proprio cellulare.
18. Riguardo all'evenienza di cui al comma precedente le famiglie firmano, per presa visione, un apposito modulo predisposto dalla scuola all'inizio dell'anno scolastico.
19. Le assenze annotate dal docente sul registro di classe, devono essere giustificate il giorno del rientro a scuola o al massimo entro il terzo giorno scolastico,

- utilizzando l'apposita sezione del registro elettronico, con le credenziali di un genitore o da chi ne fa le veci all'inizio dell'anno scolastico.
20. Gli studenti che si assentano almeno 5 giorni per motivi di salute, comprese le festività, che rientrano anche al 6° giorno dall'inizio della malattia, sono ammessi alla frequenza obbligatoriamente con certificazione medica di riammissione.
 21. Gli studenti maggiorenni potranno giustificare autonomamente le assenze, i ritardi e le uscite anticipate, purché preventivamente abilitati tramite richiesta specifica agli uffici di segreteria. I genitori potranno comunque monitorare i propri figli consultando il registro elettronico con il proprio profilo, sempre attivo. Dopo cinque assenze orarie o giornaliere così giustificate, verrà data comunque comunicazione alle famiglie. La giustificazione viene annotata dal docente della prima ora sul registro di classe.
 22. In caso di mancanza di giustificazione o di giustificazione in ritardo si avvertiranno i genitori e si annoterà l'evento sul registro di classe come ammonimento scritto; al terzo ammonimento scritto lo studente incorrerà nelle sanzioni previste dall'art.39 comma 7.
 23. Le assenze superiori ai cinque giorni consecutivi, comprese le festività, dovute a motivi non di salute, vanno giustificate con una dichiarazione scritta in cui il genitore dichiara, sotto la propria responsabilità, i motivi dell'assenza.
 24. I genitori degli studenti inadempienti nelle giustificazioni delle assenze saranno convocati a scuola. Se i genitori non si presentano, l'assenza si considera ingiustificata e viene trascritta sui documenti di valutazione.
 25. Se un'assenza si protrae per più di dieci giorni la scuola avverte i genitori.
 26. In caso di assenze collettive, considerate ingiustificate dal D.S., il genitore o chi ne fa le veci deve dichiarare di essere a conoscenza dell'astensione volontaria dalle lezioni o comunque giustificare l'assenza se dovuta ad altri motivi.
 27. In caso di ripetute assenze collettive il Consiglio di Classe, vista la necessità di rispettare i tempi previsti dalla programmazione, privilegia le attività svolte all'interno della scuola rispetto alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.
 28. Gli studenti di entrambi i plessi usufruiscono di una ricreazione di 10 minuti alla fine della seconda ora durante il 1° quadrimestre e all'inizio della terza ora nel 2° quadrimestre; per esigenze organizzative e di sicurezza, la ricreazione si terrà nei piani dispari negli ultimi dieci minuti di lezione, nei piani pari nei primi dieci minuti della lezione successiva.
 29. Durante il periodo di ricreazione, ricadendo nell'orario delle lezioni, gli studenti sono sottoposti alla vigilanza del personale scolastico; possono liberamente permanere nella propria aula o intrattenersi nel corridoio antistante; con il permesso del docente possono recarsi in altri ambienti interni ed esterni senza uscire dalle sedi secondo le disposizioni dei responsabili di sede.
 30. Durante le lezioni e il periodo di ricreazione è fatto divieto assoluto d'intrattenersi nello spazio interno ed esterno prossimo all'ingresso principale delle sedi per consentire costantemente l'accesso e l'uscita in sicurezza dagli edifici.
 31. Al suono della campanella che indica la fine dell'intervallo gli studenti devono rientrare sollecitamente nelle aule.
 32. All'interno della scuola nessuno è autorizzato a fornire agli studenti alimenti e bevande. Ogni studente deve provvedere in proprio a tale fornitura da consumarsi esclusivamente durante l'intervallo.
 33. In occasione particolari (compleanni, onomastici, anniversari) gli studenti

- possono offrire ai compagni alimenti e bevande, confezionate da produttori autorizzati, durante la ricreazione secondo le seguenti istruzioni: chiedere preventivamente (almeno un giorno prima) il permesso ai Collaboratori del D.S. (Vicepresidi) indicando nome, cognome, classe, motivo, prodotti, fornitore e impegno a rimuovere avanzi e rifiuti; il giorno previsto consegnare all'ingresso i prodotti con copia dell'autorizzazione concessa e documento fiscale (scontrino o bolla di consegna). Le norme generali di igiene e profilassi non consentono a scuola la somministrazione a terzi di bevande e alimenti prodotti in proprio.
34. È vietato agli studenti sporgersi dalle finestre, fare scherzi molesti, giocare in modo disordinato.
 35. I permessi a uscire dalle aule sono concessi agli studenti individualmente (uno per volta) solo per lo stretto tempo necessario per utilizzare i servizi igienici del piano di appartenenza, ad eccezione della prima ora di lezione.
 36. È fatto divieto assoluto agli studenti di intrattenersi senza giustificato motivo e senza autorizzazione del docente all'esterno delle aule. In caso di prolungata assenza dall'aula, il docente annota la circostanza sul registro di classe. In caso di recidiva è comminata la sanzione di cui all'art.39 comma 5.
 37. Gli studenti non possono recarsi, senza autorizzazione del D.S. o di un suo collaboratore, in altre classi, qualunque sia il motivo, anche se sono rappresentanti di classe o d'istituto.
 38. Gli studenti non possono uscire dall'aula chiamati da altri studenti della stessa o di altre classi.
 39. Gli studenti non possono allontanarsi arbitrariamente dalla sede scolastica o da quella in cui si svolge l'attività programmata.
 40. Il personale ATA vigila sull'entrata e uscita degli studenti e delle persone esterne alla scuola.
 41. In orario di lezione non è consentito tenere il cellulare acceso in classe. È consentito solo con il permesso dei docenti.
 42. È vietato fumare nelle aree interne ed esterne di pertinenza della scuola.
 43. Dietro richiesta e autorizzazione del D.S. si possono affiggere agli albi delle sedi e in apposite bacheche manifesti, locandine e volantini che possono interessare gli studenti, purché siano decenti e non rechino offesa ad alcuno.
 44. L'affissione abusiva e la produzione di scritte e di disegni murari costituiscono reato, e gli autori di tali reati sono puniti ai sensi dell'art.663 del Codice Penale.
 45. Gli studenti devono riferire ai genitori ogni avviso ufficiale scritto o verbale che viene comunicato loro dal D.S. o dai docenti.
 46. Ogni lettera, consegnata a mano per la famiglia e della quale viene richiesta la riconsegna con la firma del genitore, deve essere restituita alla scuola con estrema sollecitudine.
 47. Gli studenti a scuola devono osservare un comportamento corretto, vestire in maniera decorosa e curare l'igiene personale.
 48. Gli studenti devono rispettare gli arredi, le suppellettili e le strutture scolastiche.
 49. Gli studenti non devono gettare carte per terra, lasciare fazzoletti sopra e sotto i banchi, scrivere sui banchi o sui muri o sui documenti di classe.
 50. Di eventuali danneggiamenti o ammanchi sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati, che saranno puniti con provvedimenti diversificati a seconda del caso e tenuti al risarcimento del danno.
 51. Nel caso di mancata identificazione del/dei responsabile/i, il risarcimento dei danni sarà a carico di tutti gli studenti della classe.

52. L'istituto non risponde di beni, preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati, pur cercando di evitare il più possibile la loro sparizione mediante la vigilanza del personale.
53. La partecipazione a viaggi d'istruzione e a visite guidate è vincolata al rigoroso rispetto delle regole di comportamento, pena l'esclusione degli studenti indisciplinati da tali attività, per decisione dei docenti e del D.S.
54. È vietato parcheggiare vetture e motocicli negli spazi esterni delle sedi scolastiche che rappresentano unicamente vie di fuga e punti di raccolta per la sicurezza. L'uso improprio di detti spazi avviene sotto l'esclusiva responsabilità dell'utente.

Art.39 (Sanzioni disciplinari)

C.	Comportamenti che configurano mancanze	Sanzioni	Organo sanzionatore
1.	Assenze e ritardi ricorrenti. Mancato assolvimento degli impegni di studio.	Convocazione dei genitori.	Docenti D.S. C. di C.
2.	Assenze collettive.	Annotazione sul registro di classe, ammonizione del D.S.	Docenti D.S. C. di C.
3.	Abbandono dell'istituto, anche se temporaneo, senza autorizzazione.	Annotazione sul registro di classe, ammonizione del D.S., comunicazione ai genitori, sospensione dalle lezioni con l'obbligo di frequenza. Se recidivo, convocazione del Consiglio di Classe; previsti fino a tre giorni di sospensione dalle lezioni*.	Docente D.S. C. di C.
4.	Comportamento che turba il regolare andamento delle lezioni (uso del cellulare, interventi inopportuni, molestie ai compagni, ecc.).	Annotazione sul registro di classe. Se recidivo, ammonizione scritta del D.S. Per il cellulare ritiro dello stesso da restituire ai genitori a cura del D.S.	Docenti D.S.
5.	Intrattenersi al di fuori dell'aula durante le ore di lezione.	Annotazione sul registro di classe, Se recidivo, ammonizione scritta del D.S.	Docenti D.S.
6.	Comportamento che turba in modo grave e ripetuto il regolare svolgimento delle lezioni.	Annotazione sul registro di classe, ammonizione del D.S. e comunicazione ai genitori. Se recidivo, convocazione del C. di C.; previsti tre giorni di sospensione dalle lezioni*.	Docenti D.S. C. di C.
7.	Inosservanza delle norme organizzative e di sicurezza del regolamento. Assenze e ritardi ingiustificati e reiterati.	Annotazione sul registro di classe, ammonizione del D.S. e comunicazione ai genitori Se recidivo, convocazione del C. di C.; previsto un giorno di sospensione dalle lezioni*.	Docenti D.S. C. di C.

8.	Atti vandalici, danneggiamento e deterioramento intenzionale delle strutture, attrezzature, arredi e sussidi didattici.	Annotazione sul registro di classe, ammonizione del D.S. e comunicazione ai genitori, risarcimento o riparazione del danno. Se recidivo, convocazione del C. di C.; previsti il risarcimento o la riparazione e fino a cinque giorni di sospensione*.	Docenti D.S. C. di C.
9.	Comportamenti volti ad operare discriminazioni nei confronti di soggetti operanti nella scuola per ragioni sessuali, di razza, di stato di salute, di estrazione sociale, convinzioni religiose, morali e politiche.	Annotazione sul registro di classe, ammonizione del D.S. e comunicazione ai genitori. Se recidivo, convocazione del C. di C.; previsti fino a cinque giorni di sospensione*.	Docenti D.S. C. di C.
10.	Grave mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, del personale docente o non docente.	Convocazione del consiglio di Classe; previsti da tre a cinque giorni di sospensione. Se recidivo, sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni*.	D.S. C. di C.
11.	Comportamento violento e aggressivo	Convocazione del C. di C.; previsti fino a cinque giorni di sospensione, a seconda della gravità. Se recidivo, previsti da sette a dieci giorni di sospensione*.	D.S. C. di C.
12.	Reati che costituiscono pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento), oppure che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc.).	Convocazione del Consiglio d'Istituto; previsto un periodo superiore a quindici giorni di sospensione e comunque fino al permanere della situazione di pericolo*.	D.S. Consiglio d'Istituto
13.	Reati o comportamenti gravissimi.	Convocazione del Consiglio d'Istituto; prevista sospensione dalle lezioni fino al termine delle lezioni, espulsione dall'Istituto, esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.	Consiglio d'Istituto

*È possibile convertire, a discrezione dell'organo collegiale, la sanzione disciplinare in attività in favore della comunità scolastica.

Art.40 (Attenuanti)

Costituiscono attenuanti:

1. l'involontarietà se compatibile con l'infrazione;
2. il mancato controllo emotivo connesso alla brevità dell'infrazione e all'età dello studente;
3. la situazione di handicap;
4. l'immediato e leale riconoscimento dell'infrazione e della sua gravità;
5. la provocazione ricevuta.

Art.41 (Procedura disciplinare a carico degli studenti)

1. Ogni procedimento disciplinare nei confronti degli studenti prevede la contestazione degli addebiti e la possibilità di difesa e giustificazione da parte degli interessati.
2. La contestazione degli addebiti può essere anche solo verbale nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art.41; negli altri casi è scritta ed è notificata ai genitori anche in caso di studenti maggiorenni; in essa deve essere indicato il termine entro il quale lo studente può presentare una memoria giustificativa sottoscritta anche dal genitore per il minorenne.
3. Le sanzioni relative ai casi più gravi sono trascritte sul documento di valutazione e sul registro generale dei voti; l'allontanamento dalle lezioni viene comunicato ai genitori in tempo utile perché possano prendere atto della esclusione dalla frequenza.
4. L'istruttoria di ogni procedimento disciplinare è di competenza del D.S. Fanno parte dell'istruttoria la ricezione del rapporto sull'infrazione, gli accertamenti, l'eventuale avvio del procedimento, la contestazione degli addebiti e la relazione eventuale all'organo competente a irrogare la sanzione.
5. Le sedute del Consiglio di Classe ai sensi e per le finalità del presente articolo, poiché trattano di persone, sono riservate ai soli componenti e vige l'obbligo del segreto d'ufficio per tutti i componenti stessi. Il verbale e ogni altro atto sono riservati. Se ne può rilasciare copia o autorizzare la visione ai sensi delle norme vigenti sulla trasparenza amministrativa.

Art.42 (Organo di Garanzia e impugnazioni)

L'Organo di Garanzia è stato introdotto dallo *Statuto delle studentesse e degli studenti* (D.P.R. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007), per quanto attiene all'impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art.5). Le modifiche introdotte rispetto alla normativa precedente sono finalizzate a garantire sia il "diritto di difesa" degli studenti, sia la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto dalla L. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*.

Il D.P.R. 249/98 integrato con D.P.R. 235/07 Art. 5 (Impugnazioni) prevede:

- a) Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
- b) L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

- c) Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.
- d) Le modifiche introdotte rispetto alla normativa precedente sono finalizzate a garantire sia il "diritto di difesa" degli studenti, sia la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto dalla L. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
3. (FINALITÀ E OBIETTIVI) L'Organo di Garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria italiana di I e II grado e si basa sul principio per cui la scuola è una comunità all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare per una serena convivenza attraverso la corretta applicazione delle norme.

Il suo funzionamento è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

Ha come principale obiettivo quello di promuovere serietà educativa e condivisione delle responsabilità, dei processi e degli esiti da parte di studenti e genitori e come principale compito quello di intervenire quando vi siano due parti che esprimono opinioni diverse su un fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli studenti. Rispetto alle parti questo organismo è un luogo "terzo", cioè esterno alla disputa, che ha una funzione simile a quella dell'arbitro. L'Organo, con differenti funzioni, è presente sia a livello di singolo istituto sia a livello regionale.

4. (COMPETENZA – FUNZIONI) La competenza dell'Organo di Garanzia è estesa sia ai vizi di procedura sia a quelli di merito. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto delle studentesse e degli studenti, sono:
- prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e/o in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
 - evidenziare eventuali irregolarità nel Regolamento interno d'istituto;
 - esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chi esercita la patria potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del Regolamento di Disciplina.
5. (COMPITI) L'Organo di Garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni.
- L'ammissibilità del ricorso è legata a:
- aspetti non presi in esame durante l'accertamento;
 - carenza di motivazione;
 - eccesso della sanzione.

La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile.

Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione, l'Organo di Garanzia può confermare la sanzione inflitta, rendendola definitiva se già esecutiva, o revocarla, rinviando il caso all'Organo collegiale di competenza, che ha l'obbligo del riesame e di eliminazione del vizio rilevato.

6. (COMPOSIZIONE) L'Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da cinque membri:

- il Dirigente Scolastico (o un suo delegato), che lo presiede;
- un genitore designato dal Consiglio di Istituto;
- due insegnanti designati dal Consiglio di Istituto;
- un alunno/a designato/a dal Consiglio di Istituto;
- il Consiglio di Istituto elegge, altresì, un membro supplente per la componente dei genitori, un membro supplente per la componente dei docenti e un membro supplente dell'alunno/a che subentrano ai membri effettivi in caso di incompatibilità.

7. (ELEZIONE – VIGENZA – INCOMPATIBILITÀ)

- La designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia avviene, di norma, nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto all'inizio di ogni periodo di vigenza del Consiglio di Istituto stesso.
- L'Organo di Garanzia resta in carica per l'intero periodo di vigenza del Consiglio di Istituto, salvo decadenza/perdita del diritto di far parte dell'Organo di singoli membri che saranno sostituiti con elezione di altro membro della stessa componente (genitori, docenti, alunni) alla prima seduta utile del Consiglio di Istituto.
- Il genitore componente dell'Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti il proprio figlio/a o studenti appartenenti alla classe del proprio figlio/a.
- Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri studenti;
- L'alunno/a componente dell'Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui è coinvolto/a un proprio/a compagno/a di classe.
- Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai membri supplenti.
- La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta a turno da un componente dell'organo stesso, scelto tra la componente genitori o docenti o alunni.

8. (MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI)

- L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
- La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
- Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'Organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

- Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione.
- Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
- L'organo si riunisce con la partecipazione di almeno tre membri.

9. (I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI)

- Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al Regolamento di Disciplina può essere presentato da uno dei genitori o tutori esercenti la responsabilità genitoriale mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
- Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.
- Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
- Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell'Organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.
- Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
- L'Organo si riunisce entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso e convoca coloro che sono stati coinvolti per risentirne testimonianza e motivazioni. Prima di prendere una decisione, infatti, questo organismo deve invitare tutte le parti ad esporre le proprie ragioni per indurle a collaborare alla soluzione della contesa, ricreando un clima di serenità e di cooperazione.
- Tutte le testimonianze sono rese a verbale.
- Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso.
- L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il Coordinatore di classe.
- Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal Dirigente Scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell'alunno/a e al Consiglio di Classe interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati.
- Nel caso in cui l'Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque comunicazione ai genitori che l'hanno impugnata.

- Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate (Consiglio di Classe e genitori/tutori dell'alunno/a) entro i cinque giorni successivi alla delibera.
- Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia interno al Liceo "G. Buchner" di Ischia è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia Regionale, che deve rendere il proprio parere nel termine perentorio di 30 giorni.

Art.43 (Bullismo e Cyberbullismo)

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione e accoglienza, si impegna ad attivare strategie di prevenzione di ogni forma di violenza per arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico. La rapida diffusione delle tecnologie ne ha spesso determinato un uso improprio. Accanto al bullismo, è in aumento il fenomeno del cyberbullismo, che viene esercitato attraverso un uso improprio dei social network (diffusione di foto, immagini denigratorie, video ecc.; tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o a escludere). La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le loro forme. Pertanto:

- a) Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.
- b) Il bullismo è un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo) nei confronti di un altro adolescente, percepito come più debole, definito "vittima" e può assumere forme differenti (fisico, verbale, relazionale). Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.
- c) Il cyberbullismo è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico, attuato mediante gli strumenti della rete. Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Qualsiasi atto di cyber bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.
- d) Gli alunni devono conoscere e rispettare le regole basilari, per rispettare gli altri, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms che inviano); Gli studenti si impegnano a contrastare l'hatespeech sul web, adottando i comportamenti previsti nei dieci punti del Manifesto della comunicazione non ostile; in linea con l'art. 13 comma 2 della dichiarazione dei diritti in internet e con la campagna di sensibilizzazione "No hatespeech movement" del Consiglio d'Europa, gli studenti si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni on-line e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori e ogni forma di violenza e odio (<http://https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52013IP0090>). Le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo, in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico (es. messaggi offensivi che partono di notte, dal pc di casa....), se conosciute dagli operatori scolastici (docente, dirigente, personale ATA) rientrano nelle azioni che devono essere segnalate a scuola, vista la funzione educativa di quest'ultima e visto il patto educativo di corresponsabilità con la famiglia. Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all'interno del gruppo, rafforza la condotta aggressiva. Non è consentito durante le lezioni o le attività didattiche in genere usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente; non è consentito, all'interno della scuola o durante le attività didattiche in ambiente extrascolastico, acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti. I rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'istituto o nella consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscono la collaborazione e la condivisione

delle regole (progetti di solidarietà e creatività). Gli studenti possono essere coinvolti nella progettazione e realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale.

e) **RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE**

● IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- Individua attraverso il Collegio dei Docenti un team di docenti referenti del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo come previsto dal Patto Territoriale Educativo Vicenza Nord-Est che opera in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

● REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO, docente formato con competenze trasversali, che in caso di segnalazioni individua gli interventi da mettere in atto, gestisce i casi segnalati e monitora le azioni intraprese; inoltre collabora con le diverse figure professionali che operano nella scuola:

- implementa le azioni di prevenzione e sensibilizzazione da intraprendere al fine di promuovere il benessere scolastico di tutte le componenti;
- favorisce, indirizza e promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo, attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- collaborano con partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare progetti di prevenzione;
- cura rapporti con il territorio per eventuali convegni/seminari/corsi.

● IL COLLEGIO DOCENTI, promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con le altre scuole della rete, per la prevenzione del fenomeno.

● IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

● I DOCENTI:

- intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle

norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;

- valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli studenti;
- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione sui comportamenti sintomatici del bullismo e cyberbullismo;

● I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del *bullismo* e del *cyberbullismo*;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di *bullismo*, *cyberbullismo*
- e navigazione on-line a rischio.

● GLI STUDENTI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- rispettano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms, whatsapp) che inviano;
- non possono, durante le attività didattiche o durante le attività didattiche in ambiente extrascolastico, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- nel caso in cui vengano realizzate foto/video per partecipare a concorsi, gli studenti devono raccogliere l'autorizzazione delle persone fotografate o riprese.
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

● PERSONALE ATA:

- conoscono l'offerta formativa della scuola e condividono il progetto educativo, valorizzando l'azione educativa degli insegnanti;
- prendono parte attiva agli incontri previsti di confronto e dialogo sull'attività scolastica, in particolare anche in merito a tematiche di bullismo e cyberbullismo;

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione sui comportamenti sintomatici del bullismo e cyberbullismo;

f) **TIPOLOGIE DEL CYBERBULLISMO:**

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata; l'intenzione di nuocere; l'isolamento della vittima.
- Rientrano nel **Cyberbullismo**:
- **Flaming**: Litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- **Outing estorto**: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato – creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività online.
- **Sexting**: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

g) **SANZIONI DISCIPLINARI**: l'Istituto considera, come infrazione grave, i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di **bullismo e cyberbullismo** e li sanziona sulla base di quanto previsto nel regolamento d'Istituto. Gli episodi di **bullismo e cyberbullismo** saranno sanzionati, privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

h) **PROVEDIMENTI DISCIPLINARI in caso di CYBERBULLISMO**: Il Dirigente scolastico, in caso di constatato episodio di cyberbullismo, contatterà, comunque, la polizia postale che potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.

i) **INTERVENTI DI PREVENZIONE**: Corsi di formazione con esperti (per genitori, studenti, docenti e personale Ata); Sensibilizzazione degli studenti attraverso la visione di filmati e spazi di riflessione; formare gli studenti affinché possano operare come tutor per altri studenti; definizione e costruzione delle regole di comportamenti; somministrazione di questionari per la rilevazione delle dinamiche di classe.

j) **INTERVENTI SPECIFICI**: Incontri con gli studenti coinvolti (vittima e bullo) al fine di responsabilizzarli; informare e coinvolgere genitori; sportello ascolto; ristabilire regole di comportamento di classe/di classe; interventi/discussione in classe (se e quando opportuno) applicare le sanzioni previste nel regolamento; a seconda della gravità del caso comunicare l'evento all'autorità competente.

Art.44 (Modificazioni e integrazioni del Regolamento)

Il presente Regolamento recepisce tutte le disposizioni del Regolamento d'Istituto approvato nell'a.s. 2016-2017 coerenti con l'attuale ordinamento, mentre le modificazioni e le integrazioni, resesi necessarie dall'evoluzione normativa, sono state apportate con successive determinazioni del Consiglio d'Istituto.

Art. 45 (Viaggi di Istruzione e mobilità internazionale)

Vedere specifico Regolamento

Si allega:

✓ **All.1-Patto di corresponsabilità**